

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 571

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAMA, FOA, TOGNONI, GUERRINI RODOLFO, NALDINI, BARDINI, PASSONI, BECCASTRINI, FORTUNA, ROSSI PAOLO MARIO, VALORI, Malfatti Francesco, SCRICCIOLO, BRIGHENTI, SANNA, GIACHINI, MENCHINELLI, DI MAURO LUIGI, GATTO VINCENZO, LACONI, D'ALESSIO, DIAZ LAURA, MANENTI, MASCHIELLA, ASSENNATO, GUIDI, MARICONDA, SCIONTI, MAGNO, MATARRESE, MARANGONE, RAIA, NICOLETTO, LIZZERO, AMBROSINI, CHIAROMONTE, SULOTTO, BERTOLDI

*Presentata l'11 ottobre 1963*

### Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'elaborare il presente progetto di legge ci si è massimamente ispirati al concetto della programmazione economica e del posto importante che nel quadro di essa deve occupare l'industria estrattiva.

Per sviluppare una effettiva e democratica politica di piano, infatti, non si può prescindere né dalla insostituibile funzione che una industria di base, quale è appunto quella mineraria, deve svolgere, né da un deciso intervento dello Stato e degli Enti pubblici che influisca concretamente nella determinazione della politica mineraria in modo da farla effettivamente corrispondere alle esigenze del Paese.

Ciò appare tanto più indispensabile ove si tenga presente l'esperienza, la quale conferma purtroppo come l'impresa privata operante nel settore, profittando dell'assoluta inadeguatezza della vigente legislazione mineraria, ha perseguito sempre una politica che non soltanto ha ignorato le generali esigenze economiche e sociali della nazione, ma ha sfruttato i giacimenti in modo disorganico, irrazionale, giungendo a vere e pro-

prie azioni di rapina ai danni del patrimonio minerario italiano.

Si pone quindi l'urgente necessità di un radicale mutamento di indirizzo economico, tecnico-produttivo e sociale dell'industria mineraria in modo da aprire una prospettiva nuova in armonia con una democratica programmazione economica.

Ma tale necessità appare più evidente e si rafforza allorché si esaminano le norme dell'attuale legislazione mineraria estremamente arretrata, incompleta, tale cioè da costituire una delle cause fondamentali della critica situazione esistente nell'industria mineraria italiana.

Come è noto lo strumento legislativo fondamentale, da cui sono attualmente disciplinate la ricerca e l'utilizzazione del patrimonio minerario nazionale, è costituito dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Detto decreto ha sostituito le molteplici norme in materia, precedentemente vigenti, ereditate dagli Stati preunitari: norme in parte positive perché basate sul principio di riservare allo Stato le più importanti risorse

del sottosuolo, in parte legate ancora al principio, — di evidente derivazione feudale — di lasciare le risorse stesse in disponibilità ai proprietari dei relativi suoli.

L'unificazione del diritto minerario italiano ha, indubbiamente, costituito un fatto positivo: in sé e per sé, ed anche perché essa ha portato ad estendere alla parte più importante del patrimonio minerario, il carattere di pubblico bene. Questa caratterizzazione è stata, però, posta con poca forza e con insufficiente chiarezza dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; di qui l'origine di talune riserve circa i precisi limiti del ruolo pubblicistico delle sostanze racchiuse dal sottosuolo, e conseguentemente circa l'esatta posizione dello Stato in materia, riserve formulate, in varie occasioni, da chi aveva interesse ad attenuare la portata e lo spirito informatore del provvedimento legislativo in parola.

A parte tale questione di fondo, la legge mineraria in vigore presenta gravi incompletezze per quanto concerne la pertinenza dei giacimenti marmiferi e di quelli di altri importanti prodotti di cava. Questi, che pure costituiscono l'oggetto di attività economicamente rilevanti, in cui trovano impiego forti gruppi di lavoratori, sono invero lasciate praticamente in disponibilità ai proprietari dei suoli.

In un esame critico, anche sommario, del regio decreto di cui trattasi, debbono, poi, essere sottolineati i modestissimi obblighi richiesti ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento, i trascurabili poteri che lo Stato si è riservato nell'indirizzo e nei controlli, necessari a disciplinare sia il processo di ricerca, che quello produttivo, nonché nella partecipazione ai profitti derivanti dall'utilizzazione di un pubblico bene. Si deve, infine, rilevare che la legge non considera, in alcun modo, i diritti dei lavoratori; sia quelli generali, relativi all'osservanza, da parte degli industriali minerari, dei contratti di categoria, degli accordi interconfederali, ed al rispetto delle libertà democratiche e sindacali, sia quelli particolari, dettati da talune singolari caratteristiche settoriali, e che riguardano l'esigenza di migliorare sostanzialmente nei centri minerari le attuali arretrate condizioni di vita, familiare e associativa, dei minatori e dei cavaatori.

È evidente che la vigente legislazione mineraria, con la elusione delle questioni di fondo di una politica mineraria nazionale, con le generiche e insufficienti garanzie ri-

chieste agli industriali nell'esercizio dei diritti ad essi accordati, e con l'assoluta ignoranza dei problemi sociali dei lavoratori, pone in primo piano, per non dire su di un piano esclusivo, gli interessi degli industriali, sacrificando a questi gli interessi dell'economia nazionale e quelli dei minatori e dei cavaatori italiani.

È pressoché superfluo rilevare che, anche nella disciplina di questo settore produttivo, sulla utilizzazione di un pubblico bene, non ci si poteva attendere qualcosa di più o di diverso dal regime corporativo fascista.

Considerando, ora, le dirette conseguenze delle accennate dificienze legislative per la evoluzione economica e sociale della nostra industria estrattiva ricorderemo, anzitutto, la rapida concentrazione dell'industria stessa, in poche, grandi aziende monopolistiche, cappeggiate, o comunque condizionate dalla società « Montecatini », venuta a determinarsi negli ultimi decenni. Tale concentrazione è stata anche favorita dalla ben nota debolezza, per non dire sudditanza, delle aziende minerarie statali o a partecipazione statale — istituite nell'ultimo trentennio — di fronte allo strapotere dei monopoli.

Sono mancati, poi, un indirizzo d'insieme e sub-settoriale, ed uno sviluppo armonico e coordinato, nell'impostazione e nella realizzazione di un vasto ed impegnativo piano di ricerche, intese a definire, una volta per sempre, in modo adeguato alle conoscenze scientifiche ed ai mezzi tecnici di cui si dispone, le concrete possibilità del nostro sottosuolo.

La ricerca mineraria, nell'ultimo trentennio, salvo rare eccezioni, ha, pertanto, continuato a conservare i caratteri di una attività disorganizzata e disordinata, volta più ad assicurare ai grandi gruppi l'accaparramento di vaste zone, a protezione degli interessi in gioco nell'esercizio delle proprie miniere, e ad alimentare l'illecito traffico dei « permessi » e le speculazioni congiunturali, che ad assicurare al Paese maggiori riserve di minerali ormai noti e sfruttati, ed una migliore conoscenza delle risorse meno note, con particolare riguardo alle sostanze la cui presenza nel nostro sottosuolo, pur non essendo ancora accertata, non si può escludere da un punto di vista geologico.

La legge mineraria vigente non ha, poi, favorito uno sviluppo delle lavorazioni propriamente estrattive, secondo indirizzi organici generali e piani di sfruttamento particolari, più interessati a sviluppare la nostra economia mineraria, a garantire il « buon

governo » dei giacimenti ed a risolvere i problemi economico-sociali dei lavoratori, che a salvaguardare — come attualmente avviene — in modo esclusivo, gli interessi degli industriali.

Sono, anche, venuti a mancare — per l'assenza nella legge di qualsiasi riferimento in materia — quei collegamenti dell'industria estrattiva con i processi industriali, di cui è possibile la installazione a bocca di miniera, che ne costituiscono il naturale complemento. Dalla mancata realizzazione di tali collegamenti è derivato l'aggravamento delle crisi che da tempo travagliano alcuni tipici settori dell'industria estrattiva nazionale come quello zolfifero e quello lignitifero.

Non si è avuto, infine, dall'applicazione della vigente legge mineraria, alcun utile finanziario diretto e tangibile per lo Stato, data l'irrilevanza dei canoni previsti, sia per il godimento dei permessi di ricerca, sia quello delle concessioni.

Il nostro Paese si trova, attualmente, inserito in una nuova situazione politico-economico-sociale che pone l'esigenza di un rapido superamento delle accennate arretratezze strutturali del settore estrattivo.

In tale situazione vanno, anzitutto, considerate le possibilità offerte dall'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione e quelle connesse con i particolari diritti che, in regime democratico, competono agli Enti locali (comuni, province).

Non si può d'altra parte, non tenere conto della recente scoperta di nuove, larghe possibilità del nostro sottosuolo nel campo delle piriti (Maremma Toscana ed Isola d'Elba), dei minerali di ferro (San Leone e Giacurru in Sardegna), dei sali potassici (Sicilia), delle ligniti (Carbonia, Mercure in Lucania, Bastardo nell'Umbria), dei vapori endogeni (Regione Amiatina), ecc.

Tali scoperte, assieme al grande sviluppo assunto dalla produzione nel settore marmifero ed in quello dei materiali lapidei da costruzione, hanno rappresentato la più chiara smentita delle affrettate conclusioni circa l'assoluta povertà del nostro sottosuolo.

Questo insieme di circostanze, oltre alle condizioni sempre più pesanti dei lavoratori del settore, come portano a considerare superati ed inadeguati gli strumenti legislativi in materia mineraria, ereditati dal regime fascista, pongono l'inderogabile esigenza di un loro sostanziale rinnovamento, sia dal punto di vista giuridico-tecnico, sia con riferimento ai problemi politico-economici e sociali.

Un apprezzabile tentativo in questo senso può essere considerata la legge mineraria siciliana (1° ottobre 1956, n. 54). Questa legge prevede, infatti, che le domande volte ad ottenere i permessi di ricerca e le concessioni, debbono essere accompagnate rispettivamente da un progetto di lavori e da un programma annuale d'attività, comprendente anche le necessarie opere sociali, e fissa l'obbligo, per gli esercenti, (inesistente nella legge nazionale), di informare periodicamente il Corpo delle miniere sui risultati delle lavorazioni.

La stessa legge stabilisce il principio della temporaneità delle concessioni, contemplato anche dalla legge nazionale, ma praticamente eluso ad opera delle sue « disposizioni transitorie », in base alle quali sono state assegnate numerose concessioni perpetue; essa fissa, poi, in ettari 1.000 l'area massima dei permessi di ricerca, per la quale, nella legge nazionale, non esiste praticamente limite alcuno.

Tra i motivi di revoca dei permessi di ricerca e delle concessioni, la legge siciliana contempla infine — per la prima volta nella nostra legislazione mineraria — i gravi motivi di ordine pubblico, la inadeguatezza dello sviluppo delle lavorazioni, e le più rilevanti violazioni dei contratti collettivi di lavoro, nelle norme anti infortunistiche, e in generale delle leggi e disposizioni sociali.

Le altre Regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Sardegna) hanno, in materia mineraria solo leggi o decreti integrativi della legislazione nazionale, soprattutto per quanto riguarda speciali prerogative riservate alle Regioni per la applicazione delle norme della legge mineraria del 1927. La legge sarda è praticamente limitata alla regolamentazione del « permesso di indagine », un nuovo istituto della nostra legislazione mineraria, tendente — pur disciplinandole — a facilitare le prospezioni geologiche e geofisiche, nella prima fase di ricerca indiretta dei giacimenti, contemplato anche dalla legge mineraria siciliana.

La nostra proposta di legge, oltre a quello di colmare le lacune e di superare le deficienze e le arretratezze della legislazione vigente, si pone il sostanziale obiettivo di fissare alcuni indirizzi di fondo per una politica mineraria, intesa a promuovere un deciso sviluppo tecnico, economico e sociale del nostro apparato estrattivo.

Sul piano generale viene in essa, anzitutto, esplicitamente affermato il principio della demanialità statale, regionale e comunale, delle sostanze racchiuse nel sottosuolo

nazionale. Ne deriva un riferimento — per le disposizioni proposte — ai giacimenti, prima che agli esercizi estrattivi (ricerche, miniere e cave), ai quali, — rigenerando non pochi e gravi dubbi interpretativi — si richiama costantemente la legge vigente. È, infatti, in merito alla disponibilità ed alla utilizzazione di tali beni demaniali che la legge deve dettare le condizioni per l'assegnazione e l'esercizio dei diritti di ricerca e di coltivazione.

Per i giacimenti viene operata una distinzione fondamentale tra quelli costituiti da minerali di interesse nazionale e quelli comprendenti minerali di interesse regionale.

Questi ultimi, pur restando a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato o delle Regioni a Statuto speciale, saranno amministrati dalle Regioni.

Il nostro progetto, tenuto conto della rilevante importanza economica e sociale assunto dal settore marmifero e dalle attività volte all'estrazione dei materiali lapidei per costruzioni edilizie, stradali e ferroviarie, ecc., e di altri prodotti industriali, prevede poi l'abolizione delle disponibilità dei giacimenti marmiferi e degli altri materiali di cava ai proprietari dei suoli e l'assegnazione dei relativi giacimenti al patrimonio indisponibile delle Regioni, ad esclusione di quelli che già risultano nella disponibilità dei comuni. Ciò comporta la necessità prevista dal nostro progetto — che gli Enti accennati provvedano, nell'ambito delle proprie competenze all'emanazione di norme particolari, ispirate ai principi della legge mineraria nazionale.

Sempre in tema di disposizioni generali è, inoltre, riservata alle Aziende statali o a partecipazione statale, specializzate, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti erariali dell'Elba.

Le attività tecnico-industriali di cui è prevista la disciplina sono: l'indagine, la ricerca e la coltivazione.

L'indagine è la prima fase della ricerca, compiuta mediante esplorazioni indirette, essenzialmente di natura geologica e geofisica. Il permesso di indagine — un istituto nuovo per la nostra legislazione mineraria nazionale — tende, da una parte ad agevolare le attività preliminari del processo estrattivo, e dall'altra a controllare ed a raccogliere gli elementi di studio e quelli pratici da essa offerti.

La ricerca mineraria, secondo la nostra proposta di legge, deve essere intesa, non soltanto come una attività connessa con la esigenza di assicurare nuove riserve per i centri estrattivi in atto, ma anche come l'ope-

razione basilare per accertare l'effettiva consistenza delle risorse del nostro sottosuolo e per farne un inventario, da tenere costantemente aggiornato.

Questa concezione dell'attività esplorativa porta a riconoscere l'esigenza che essa prenda l'avvio e si sviluppi secondo piani di massima predisposti, d'intesa con le Regioni, da un apposito Servizio del Ministero dell'industria e commercio, al quale dovrà essere anche affidato il compito di formare e di rendere pubblico l'accennato inventario, sulla base dei risultati delle ricerche e della elaborazione dei relativi dati.

La realizzazione dei piani di ricerca dovrà, anzitutto, impegnare le aziende minerarie statali o a partecipazione statale; ciò non esclude, naturalmente, la collaborazione delle aziende private, le quali però dovranno inquadrare la loro attività e, in concreto, impostare i progetti dei lavori esplorativi, in conformità con detti piani.

Di qui la necessità di dare la priorità alle aziende statali nel conferimento dei permessi di ricerca, e anche l'esigenza di un oculato controllo dell'attività esplorativa, di cui saranno investiti il Consiglio superiore delle miniere e i Consigli regionali delle miniere competenti.

Il nostro progetto fa perno, per l'attività di ricerca, sul decentramento di poteri, in materia mineraria prevista per le Regioni, per quanto attiene ai minerali d'interesse regionale. Le Regioni stesse sono, però, autorizzate ad avanzare proposte in ordine alla valutazione della capacità tecnico-finanziaria delle imprese, ai progetti di massima ed ai motivi di decadenza dei permessi anche per i minerali di interesse nazionale.

La limitata estensione e la breve durata previste per i permessi, l'obbligo di esercitare direttamente e in proprio l'attività di ricerca, l'espresso divieto di qualsiasi forma di cessione dei diritti di ricerca, la prescritta, preventiva approvazione dei progetti esecutivi, per ciascun anno d'esercizio, da parte del Corpo delle miniere, l'obbligo di dare, trimestralmente, relazione al Corpo stesso dei risultati conseguiti traducono in termini pratici, giuridico-tecnici, le norme d'attuazione degli accennati principi informatori del nostro progetto di legge, in tema di ricerca.

Circa la tenuità del canone annuo, da noi previsto per i titolari dei permessi, è appena necessario chiarire che il canone stesso è senz'altro da considerare simbolico, dati i rigorosi ed impegnativi compiti da noi previsti per i ricercatori.

Tra i motivi di decadenza dei permessi introdotti nella nostra proposta, di notevole rilevanza sociale è quello relativo alla inadempienza, da parte dei titolari, nei confronti della normale corresponsione delle retribuzioni, dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi interconfederali, della legge di polizia mineraria, ed in genere delle leggi sociali.

\* \* \*

Per quanto riguarda le concessioni minerarie, il titolo della nostra proposta di legge che le disciplina, è imperniato sul principio di conferire allo Stato ed alle Regioni poteri tali da consentire un loro effettivo intervento coordinatore sul piano settoriale e subsettoriale, atto ad imprimere quegli indirizzi d'insieme che costituiscono la necessaria premessa per uno sviluppo costante ed armonico delle lavorazioni estrattive e dei loro impianti complementari.

Ciò potrà ottenersi impedendo che i piani di sfruttamento dei giacimenti continuino ad essere lasciati alla mercè delle imprese concessionarie, le quali — come è ben noto — svolgono, in genere, il loro processo produttivo secondo sistemi di vero e proprio saccheggio dei giacimenti.

È quanto si prefigge di conseguire il nostro progetto legislativo, richiedendo una nuova formulazione dei compiti ed obblighi dei titolari delle concessioni, tale da sollecitare un indirizzo della loro attività ai suesposti principi.

Questi compiti ed obblighi già trasparenti dalla documentazione scientifico-tecnica richiesta a corredo delle domande di concessione — per la quale è previsto il parere vincolante del Consiglio Superiore e il parere dei Consigli regionali delle miniere. Tale documentazione, che, oltre alla relazione conclusiva delle ricerche compiute onde accertare l'entità e gli altri caratteri essenziali del giacimento da coltivare, dovrà comprendere il progetto di massima dei lavori di coltivazione, corredato anche dei dati circa la produzione da conseguire e le unità lavorative da impiegare, ed eventualmente i progetti degli impianti d'arricchimento meccanico e degli impianti complementari del ciclo produttivo strettamente minerario (metallurgici, chimici, termoelettrici, ecc.).

Questo sul piano tecnico-organizzativo. Ma la nostra proposta di legge, considerate le fondamentali esigenze dei lavoratori ancora ben lungi dall'essere soddisfatte dal padro-

nato minerario italiano, richiede che le domande di concessione siano anche accompagnate da un programma delle opere sociali (ambulatori, impianti igienici, case operaie, edifici scolastici, locali per la vita associativa, ecc.) e dei servizi per la prevenzione degli infortuni; programma sul quale dovrà essere sentito il parere dei Sindacati dei lavoratori.

Ne deriva la nuova posizione dei titolari, — di fronte alle esigenze tecniche, economiche e sociali della nostra economia mineraria — la quale si delinea nelle prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Di questo farà, infatti, parte integrante un disciplinare dei lavori da seguire, che fisserà anche la produzione di massima da raggiungere ed il numero di operai da impiegare. L'atto di concessione stabilirà pure le opere sociali che dovranno essere realizzate, a cura del concessionario, nell'ambito della miniera. Esso indicherà, poi, il canone annuo che dovrà essere versato allo Stato o alle regioni. Diversamente da quanto previsto dall'attuale legge mineraria, tale canone conterà di una parte fissa (lire 1.000 annue per ciascun ettaro della superficie coperta dalla concessione) e di una parte variabile, relativa ad una tangente per tonnellata del minerale estratto utilizzato *in situ* o spedito; tangente che verrà fissata dal Ministero dell'industria e commercio o dai competenti Organi delle Regioni, su parere vincolante del Consiglio Superiore o su parere dei Consigli regionali delle miniere e che verrà da questi devoluta nella misura del 50 per cento al comune o proporzionalmente ai comuni nella cui giurisdizione è situata l'area concessa per impiegare in opere di sviluppo economico e sociale. Ciò per portare su un piano di concretezza quell'impreciso e demagogico accenno alla eventuale partecipazione dello Stato agli utili delle imprese minerarie, contenuto nelle vigenti disposizioni.

I compiti ed obblighi tecnico-organizzativi che la nostra proposta di legge fissa per l'esercizio delle concessioni riguardano essenzialmente lo sviluppo delle lavorazioni secondo programmi annuali — comprendenti anche le opere sociali — regolarmente approvati dal Ministero dell'industria e dai competenti organi regionali, ispirati al criterio di commisurare la produzione all'entità delle riserve accertate ed al livello tecnico degli esercizi, e a quello di proporzionare ai ritmi produttivi l'occupazione operaia e del personale tecnico.

La temporaneità della concessione (durata massima di 10 anni, con possibilità di rinnovo), il divieto di trasferimento d'appalto e di

affitto delle lavorazioni minerarie, l'obbligo di sentire i Sindacati dei lavoratori in merito alla richiesta di sospensione dei lavori, ammessa soltanto per gravi motivi d'ordine tecnico, non sono che l'indispensabile corollario dei principi informativi di questo titolo della presente proposta di legge.

In connessione con i nuovi compiti che condizionano l'esercizio della concessione, il progetto di legge prevede tra i motivi di decadenza della concessione stessa: l'introduzione di varianti di rilievo, non autorizzate, ai progetti di coltivazione dei giacimenti; la cessione, sotto qualunque forma, dell'esercizio della miniera; la mancata realizzazione delle opere sociali prescritte, e la rilevante violazione delle prescrizioni della legge di polizia mineraria, dei contratti collettivi di lavoro, dei diritti e delle libertà democratiche e sindacali dei lavoratori e, in genere, della legislazione sociale vigente.

Il progetto legislativo attribuisce alle aziende a partecipazione statale, agli Enti di aziende di interesse pubblico, regionali e locali, il diritto di precedenza nell'assegnazione delle concessioni minerarie per i giacimenti che si rendono disponibili per effetto di scadenza del periodo di validità della concessione, di rinuncia del concessionario e per effetto di decadenza o di revoca, nonché l'obbligo dello Stato o della Regione, in caso di scadenza, decadenza o revoca, di assicurare la continuità dell'attività della miniera sino al subentrare del nuovo concessionario.

Per le cave e torbiere è prevista la precedenza nell'assegnazione di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione alle cooperative di lavoratori, alle aziende a partecipazione statale ed agli Enti ed aziende di interesse pubblico regionali e locali.

\* \* \*

Non ci sembra necessario dilungarci in una particolare illustrazione della parte del nostro progetto, relativa ai Consorzi (titolo VI) ed alla fusione forzosa degli esercizi estrattivi (titolo VII). Si tratta di norme essenzialmente tecniche, che nella sostanza si richiamano a quelle della legge vigente.

Dobbiamo, invece, soffermarci sugli organismi tecnici, giuridico-tecnici e di controllo, previsti dal titolo VIII della presente proposta di legge. Il più importante di essi, il Consiglio Superiore delle miniere, esiste anche attualmente. I suoi compiti, puramente consultivi, lo autorizzano, oltre che a presentare

voti e proposte di propria iniziativa, a dar pareri nei casi determinati dalla legge mineraria in vigore (sull'assegnazione alle due categorie delle sostanze minerali e sulla loro classificazione ai fini della distinzione in minerali d'interesse nazionale o meno; in casi di disaccordo tra gli interessati; quando più permessi di ricerca ricoprono la medesima area; sull'assegnazione delle concessioni; sulla sospensione dei lavori delle miniere; sulla dichiarazione di pubblica utilità delle opere da costruire al di fuori dei limiti delle concessioni; sulle rinunce e sulle decadenze delle concessioni; sulla costruzione dei Consorzi obbligatori), e ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro dell'industria e commercio.

Le funzioni accennate denunciano la scarsa autorità e la mancanza di qualsiasi potere concreto in ordine al controllo democratico dell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge e alle possibilità di apportare un concreto contributo alla formulazione di una linea di politica economico-industriale in materia mineraria, da parte del supremo organo minerario dello Stato.

Riteniamo che i ristretti limiti di competenza in cui può attualmente operare il Consiglio Superiore delle miniere siano ampiamente superati dalla riforma di esso che proponiamo nel nostro progetto.

Tale riforma riguarda, anzitutto, la definizione dei naturali compiti generali del Consiglio non solo di supremo moderatore e controllore, ma anche di autorevole propulsore, attraverso opportune integrazioni della legislazione e regolamentazione in materia, dell'industria estrattiva nazionale.

Essa delinea i compiti di tale Organo, in modo da renderlo veramente partecipe, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico-organizzativo, di tutte le fasi di sviluppo delle ricerche e delle coltivazioni delle miniere d'interesse nazionale il che non interferisce sui compiti propri della elaborazione degli indirizzi generali della politica mineraria che spetta agli organi costituzionali.

La composizione stessa del Consiglio, da noi proposta, per l'accresciuto numero dei rappresentanti dei lavoratori, per la possibilità offerta alle regioni minerarie di far arrivare la loro voce e i loro problemi in seno a tale consesso, per le maggiori garanzie di imparzialità nella designazione dei membri esperti, ed anche per la struttura del suo Ufficio di Presidenza, ci sembra decisamente più idonea allo svolgimento della sua varia e complessa attività.

Circa i Consigli regionali delle miniere, è evidente che, sia come compiti sia come composizione, saranno degli Organi del tutto corrispondenti a quello nazionale.

Sempre in tema di interessi regionali la nostra proposta di legge esamina anche i nuovi compiti spettanti agli Uffici distrettuali del Corpo delle miniere.

Questi dovranno assolvere alla duplice funzione di Organi decentrati del Ministero dell'industria e di organi tecnici delle Amministrazioni regionali. Per tali nuove funzioni è previsto un aumento del numero di tali uffici, tale da consentire che essi esistano in ciascuna regione.

Il titolo VIII del nostro progetto di legge dispone infine (articolo 99 e 100) l'istituzione e fissa i compiti di massima del Servizio ricerche del Ministero dell'industria e commercio, al quale, come si è avuto modo di chiarire, sono affidati i compiti di predisporre i piani di ricerca su scala nazionale e di raccogliere tutti gli elementi utili alla formazione di un inventario delle risorse del nostro sottosuolo.

Riteniamo di aver esposto i motivi essenziali che, a nostro giudizio, dovrebbero in-

durre il Parlamento a rivedere a fondo la legislazione mineraria.

Noi per primi ci rendiamo conto che il solo provvedimento da noi proposto non è sufficiente a rimuovere gli ostacoli che la nostra industria mineraria ha incontrato nel suo sviluppo.

Sappiamo bene che tali ostacoli sono rappresentati dalla politica generale dello Stato che si rifiuta di condurre una azione anti-monopolistica, dalla mancanza di studi sistematici sui nostri giacimenti minerari, dalle insufficienze strutturali e funzionali del Corpo delle miniere e dalla mancanza di una politica organica delle Aziende di Stato (che pure hanno una notevole consistenza nel settore) svincolata dagli interessi dei monopoli.

Nonostante ciò riteniamo che anche una più moderna legislazione mineraria possa portare un notevole contributo all'azione generale che il mondo del lavoro sta conducendo per assicurare la rinascita e lo sviluppo della nostra industria estrattiva.

Per questo chiediamo ai colleghi di voler prendere sollecitamente in considerazione, discutere ed approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

Ai fini della presente legge, le sostanze minerali, industrialmente utilizzabili, si distinguono in:

*a)* minerali impiegabili per l'estrazione dei metalli e dei metalloidi; fosfati; sali alcalini e magnesiaci; allumite, grafite; miche; feldspato; caolino; bentonite; argille smectiche; argille e terre caolinari con grado di refrattarietà superiore ai 1630 gradi centigradi; pietre preziose e semipreziose; corindone; bauxite; leucite; magnesite; fluorina; baritina; celestina; talco; amianto; marna da cemento; pietra litografica;

*b)* combustibili fossili, comprese le torbe, asfalti e scisti bituminosi;

*c)* minerali radioattivi;

*d)* acque minerali e termali; gas e vapori endogeni;

*e)* materiali litoidi per le costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie e idrauliche, ed altri prodotti di varia utilizzazione industriale;

*f)* torbiere.

##### ART. 2.

I giacimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, dell'articolo 1, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ad eccezione:

di quelli ricadenti nella Regione siciliana, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione Friuli-Venezia Giulia che fanno parte del patrimonio indisponibile di queste Regioni;

dei giacimenti di acque termali e minerali ricadenti nella Regione sarda e nella Regione della Valle d'Aosta che fanno parte del patrimonio indisponibile di queste Regioni.

##### ART. 3.

I giacimenti delle sostanze di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 1, e cioè:

i marmi ed i calcari ornamentali;

gli alabastrini calcarei e gessosi;

le serpentine, le oficalci, i graniti, le sieniti, le dioriti e rocce affini;

i porfidi, le trachiti, i basalti e le lave in genere;

le argille da laterizi;



i calcari e le dolomie usati come materiali da costruzione, da pietrisco, e comunque utilizzabili industrialmente; i calcari da calce, le arenarie, i conglomerati, le sabbie e le ghiaie; i tufi lapidei e le pozzolane; il lapillo pomiceo;

i gessi usati come materiali da costruzione e per la cottura;

le terre coloranti e le pietre coti;

le torbe;

ad eccezione di quelli che sono già compresi nel patrimonio dei comuni, entrano a far parte del patrimonio indisponibile della Regione in cui ricadono.

I giacimenti di cui sopra, quando appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, passano a far parte del loro patrimonio indisponibile.

#### ART. 4.

Tra i giacimenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge restano a far parte integrante dell'Erario dello Stato quelli ricadenti nell'Isola d'Elba (con particolare riguardo ai minerali ferriferi e alle piriti).

#### ART. 5.

Le miniere erariali che interessano i giacimenti di cui al precedente articolo 4 sono coltivate dallo Stato direttamente o per mezzo delle competenti aziende minerarie a partecipazione statale.

#### ART. 6.

Ai fini della presente legge, sono considerati minerali di interesse nazionale i seguenti:

piriti, zolfo, bauxite, sali alcalini, leucite, minerali di antimonio, di ferro, di magnesio, di manganese, di mercurio, di oro, di piombo e zinco, nonché i minerali radioattivi.

Sono considerati di interesse regionale i seguenti altri minerali:

fosfati, allumite, talco, grafite, amianto, combustibili solidi, rocce asphaltiche e bituminose, acque minerali, gas e vapori endogeni, caolino e terre caoliniche, feldspato, marna di cemento, miche, e pietre litografiche.

#### ART. 7.

Sino a quando non sarà istituito l'Ente regionale, i giacimenti di cui all'articolo 1, lettere *e*), *f*), della presente legge ad eccezione di quelli facenti parte del patrimonio

delle Regioni a statuto speciale e dei comuni, si considerano parte integrante del patrimonio indisponibile dello Stato.

## ART. 8.

Le lavorazioni estrattive disciplinate dalle presenti norme comprendono le seguenti attività:

lavori di indagine;  
 lavori di ricerca;  
 lavori di coltivazione mineraria e di cava a cielo aperto ed in sotterraneo.

Le lavorazioni relative ai giacimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1 sono considerate miniere, ai fini della presente legge, anche se coltivate a cielo aperto, mentre sono considerate cave le lavorazioni dei materiali di cui alle lettere *e)* e *f)* dello stesso articolo 1 anche se, eventualmente, coltivate in sotterraneo.

## ART. 9.

Per i lavori d'occasionale escavo superficiale delle parti affioranti dei giacimenti dei minerali o delle rocce di cui all'articolo 1, per l'esecuzione di opere stradali, ferroviarie e idrauliche di interesse pubblico, non è prevista alcuna particolare autorizzazione, se non quando i giacimenti stessi, formino oggetto di lavorazione di ricerca o di coltivazione. In quest'ultimo caso sarà necessario un nulla-osta dell'Autorità mineraria.

## ART. 10.

I proprietari dei suoli in cui ricadono affioramenti delle sostanze di cui alla lettera *e)* dell'articolo 1 possono essere autorizzati all'apertura di piccole cave temporanee per l'estrazione per uso proprio delle rocce stesse. Le domande in merito dovranno essere indirizzate all'Ente che ne dispone.

## TITOLO II.

## DELL'INDAGINE

## ART. 11.

Le indagini geologiche e geofisiche volle allo studio dei giacimenti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, non possono essere effettuate senza il possesso di una apposita autorizzazione.

Il diritto di indagine si identifica con quello di eseguire gli scavi ed i lavori in genere indispensabili per le prospezioni di cui sopra.

## ART. 12.

Il permesso di indagine è accordato, su richiesta degli interessati:

dal Ministero dell'industria e commercio sentito il parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere per i minerali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige; valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda, dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalla Regione della Valle d'Aosta e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali, per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni;

dalle Regioni per i minerali di interesse regionale sentito il parere dei rispettivi Consigli regionali delle miniere.

## ART. 13.

Ai fini dell'articolo 12 è consentita la richiesta e l'assegnazione di diritti di indagine su aree coperte da permessi di indagine, da permessi di ricerca e da concessioni minerarie, purché detta richiesta si riferisca a sostanze minerarie diverse da quelle che riguardano gli accennati diritti preesistenti.

## ART. 14.

Le domande dovranno essere corredate di una planimetria al 25.000 della zona da esplorare e da un programma delle prospezioni.

## ART. 15.

Il permesso ha la durata massima di un anno. È eventualmente prorogabile per un altro anno.

## ART. 16.

Il titolare del permesso di indagine deve corrispondere allo Stato, o alla Regione interessata, il canone annuo di lire 10 per ciascun ettaro della superficie del permesso.

## ART. 17.

I proprietari dei suoli che formano campo delle indagini, non possono opporsi ai relativi lavori.

## ART. 18.

L'indagatore dovrà risarcire ogni danno derivante dallo esercizio della autorizzazione. È prevista la facoltà, da parte del proprietario

del suolo, di esigere un congruo deposito cauzionale che sarà stabilito dal competente Distretto minerario.

ART. 19.

È vietato qualsiasi atto di trasferimento a terzi del diritto di indagine. Tale diritto si estingue per la morte dell'indagatore, per rinunzia e per decadenza.

ART. 20.

Si pronuncia, dalle competenti autorità, la decadenza del diritto:

a) per mancato inizio dei lavori, entro i termini previsti dal decreto che assegna il permesso di indagine;

b) per indebita sospensione, per oltre 3 mesi, dell'attività della indagine;

c) per violazione dell'articolo 18 del presente titolo;

d) per mancato pagamento del canone previsto dall'articolo 16 del presente titolo.

ART. 21.

Tutti i dati scientifici e pratici delle indagini dovranno essere comunicati ai distretti minerari e alle Regioni interessate, al termine dell'indagine.

Il titolare del permesso è tenuto, inoltre — entro 6 mesi dalla scadenza di ciascun anno di indagini — a compendiare i risultati conseguiti in una relazione conclusiva, da inviare agli Enti ed Uffici di cui sopra, nonché al Servizio ricerche minerarie del Ministero dell'industria e commercio di cui all'articolo 96 del titolo VIII della presente legge, che ne curerà la periodica divulgazione mediante un apposito Bollettino.

In caso di omissione della comunicazione di cui al primo o al secondo comma del presente articolo, al titolare del permesso verrà comminata una multa da lire 100.000 a lire 500.000 e potrà essere revocato il permesso.

TITOLO III.  
DELLA RICERCA

ART. 22.

La ricerca mineraria ha per fine:

a) il ripristino delle riserve coltivate negli esercizi minerari;

b) l'accertamento su scala nazionale delle disponibilità offerte dal sottosuolo, per ciascuna sostanza minerale;

c) lo sviluppo settoriale e generale dell'industria estrattiva nazionale.

## ART. 23.

Per le esigenze di cui all'articolo 22, il Ministero dell'industria e commercio, in base ad opportuni studi da esso predisposti, appronterà, d'intesa con la Regione interessata, organici programmi di ricerca della durata di un triennio. Degli studi sistematici sui giacimenti e dell'elaborazione dei programmi di cui sopra, sarà incaricato il servizio ricerche minerarie del Ministero dell'industria e commercio, di cui all'articolo 99 della presente legge, il quale si avvarrà della eventuale collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, degli Istituti universitari specializzati, del Centro per le ricerche nucleari, dell'Ente zolfi italiani, delle Aziende minerarie a partecipazione statale e dei competenti organismi e istituti di ricerca delle Regioni.

## ART. 24.

Il Servizio ricerche del Ministero dell'industria e commercio curerà anche la raccolta ed il coordinamento di analoghi studi e piani promossi dalle Regioni.

## ART. 25.

Le sostanze di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo 1 della presente legge non potranno essere ricercate senza il preventivo permesso che sarà accordato su domanda degli interessati con decreto:

del Ministro dell'industria e commercio sentito il parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere per i minerali di interesse nazionale ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; della Regione siciliana, della Regione sarda, della Regione Trentino-Alto Adige, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione della Valle d'Aosta, per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali, per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni, sentito il parere dei rispettivi Consigli regionali delle miniere.

dalle Regioni per i minerali di interesse regionale.

## ART. 26.

Organi fondamentali per la realizzazione dei piani di ricerca sono le aziende a partecipazione statale o regionale. Tali aziende sono preferite ad ogni altro richiedente nell'assegnazione dei permessi di ricerca.

Il Ministero dell'industria e commercio, le Regioni e le Aziende minerarie a partecipazione statale o regionale sono autorizzate a richiedere in proprio permessi di ricerca, senza alcun limite di estensione.

ART. 27.

Singole persone fisiche o società costituite secondo uno dei tipi previsti dal 1° comma dell'articolo 2249 del Codice civile, potranno essere autorizzate a svolgere attività di ricerca.

ART. 28.

Le relative domande, corredate da una planimetria alla scala 1:10.000 della zona richiesta, dovranno contenere gli elementi indispensabili per una valutazione delle capacità tecnica e finanziaria dei richiedenti. Le domande stesse dovranno essere accompagnate da un progetto di massima dei lavori in programma.

Il giudizio sulle capacità tecnico-finanziarie delle aziende a condurre l'impresa verrà espresso:

per i minerali di interesse nazionale dal Ministero della industria su parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere;

per i minerali di interesse regionale dagli organi competenti della Regione su parere del Consiglio regionale delle miniere.

Per la Regione siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia il giudizio verrà espresso dai competenti organi regionali anche per i minerali di interesse nazionale su parere dei rispettivi consigli regionali delle miniere.

ART. 29.

Le aziende permissionarie dovranno sviluppare la loro attività con riferimenti ai piani statali per le ricerche minerarie di cui all'articolo 23 della presente legge.

I relativi compiti di massima saranno riportati sul decreto di assegnazione del permesso di ricerca.

ART. 30.

Il controllo relativo all'assolvimento dei compiti affidati a ricercatori di cui al precedente articolo 29 è affidato, per i minerali di interesse nazionale al Consiglio superiore delle miniere e per i minerali di interesse regionale ai competenti Consigli regionali delle miniere.

Per la Regione siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, anche per i minerali di interesse nazionale il controllo è affidato al Consiglio regionale delle miniere.

## ART. 31.

I risultati delle ricerche saranno raccolti e coordinati dal Servizio ricerche minerarie di cui all'articolo 99 della presente legge, che curerà la preparazione e l'aggiornamento dell'inventario nazionale delle risorse del sottosuolo. I dati relativi a tale inventario saranno annualmente pubblicati.

## ART. 32.

L'estensione massima dei permessi di ricerche è di ettari 1.000 continui. Tale limite, per riconosciute esigenze di carattere scientifico-tecnico, potrà essere elevato sino a ettari 10.000, sentito il parere vincolante rispettivamente del Consiglio regionale delle miniere o del Consiglio superiore delle miniere a secondo delle loro competenze stabilite all'articolo 28 della presente legge.

## ART. 33.

Allo stesso ricercatore possono essere concessi più permessi di ricerca, purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite massimo di ettari 10.000 per ciascun minerale o per più minerali associati.

## ART. 34.

Sono ammesse le ricerche e l'assegnazione di permessi di ricerca di aree coperte da diritto di ricerca o da concessioni minerarie, purché le nuove ricerche riguardino sostanze minerali diverse da quelle per le quali sono stati accordati i diritti preesistenti.

Il Consiglio regionale delle miniere d'intesa col Distretto minerario stabilisce le modalità necessarie per coordinare l'attività dei diversi ricercatori.

## ART. 35.

La durata massima del permesso di ricerca è di 2 anni. Eventuali proroghe saranno concesse, sentito il Consiglio superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere, solo quando il permissionario, per documentati motivi di carattere tecnico, non abbia potuto svolgere completamente il compito fissatogli all'atto del conferimento del permesso.

ART. 36.

Il permesso di ricerca deve essere esercitato direttamente e in proprio dal titolare. È vietata la cessione — sotto qualsiasi forma — dei relativi diritti. In caso di morte del titolare, il permesso di ricerca può passare agli eredi a condizione che essi si costituiscano in Società, secondo quanto previsto dall'articolo 27, nominando il nuovo titolare e assicurando la continuità dell'esercizio unitario della ricerca.

ART. 37.

È vietato, nell'area del permesso, la ricerca di sostanze diverse da quelle riguardanti l'autorizzazione. Sono, altresì, vietate l'esportazione e l'utilizzazione delle sostanze estratte nel corso dei lavori esplorativi. I Distretti minerari rilasceranno, di volta in volta, l'autorizzazione ad esportare i quantitativi necessari per studi e prove di laboratorio, sulle sostanze ricercate.

Il minerale eccedente tali quantitativi resta a disposizione dell'Ente che ha concesso il permesso e che ne determina la utilizzazione.

ART. 38.

Il ricercatore, oltre ad un progetto di massima dei lavori da compiere, depositerà presso il Distretto minerario competente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i progetti esecutivi dei lavori in programma per l'anno successivo. Detti progetti, prima di entrare in fase di attuazione, dovranno essere approvati dal Distretto minerario.

Ogni successiva variante ai progetti stessi dovrà essere tempestivamente sottoposta all'approvazione del Distretto minerario. In qualsiasi momento, l'ingegnere capo del Distretto minerario ed i competenti Organi regionali potranno richiedere l'introduzione di varianti ai progetti di cui sopra. È ammesso ricorso al Consiglio superiore delle miniere o ai Consigli regionali delle miniere contro le varianti richieste dai Distretti minerari.

Il titolare del permesso è tenuto a riferire ai Distretti minerari e a tutti gli Enti regionali e locali interessati, con apposite relazioni trimestrali, sui risultati conseguiti con le ricerche.

ART. 39.

Il titolare del permesso di ricerca corrisponderà allo Stato o alla Regione un canone di lire 100 per ettaro di superficie del permesso di ricerca.



## ART. 40.

Il Ministero dell'industria e commercio e i competenti Organi regionali pronunciano la decadenza del permesso:

a) quando non si sia dato inizio ai lavori entro giorni 30 della concessione del diritto;

b) quando non sia stato corrisposto il canone di cui all'articolo 39;

c) quando si siano sospesi i lavori senza preventiva autorizzazione del Distretto minerario;

d) quando non si sia ottemperato a quanto disposto dagli articoli 29, 36, 38 della presente legge;

e) quando il permissionario sia inadempiente rispetto alla normale corrispondenza delle retribuzioni ai lavoratori, all'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi interconfederali, della legge di polizia mineraria, di quella sulla previdenza sociale e sull'igiene del lavoro e delle altre leggi sociali.

In nessun caso il ricercatore decaduto potrà esigere dall'Amministrazione statale, da quella regionale o da eventuali successivi permissionari, compensi ed indennizzi per i lavori eseguiti.

## ART. 41.

I proprietari di suoli non possono opporsi allo svolgimento dei lavori di ricerca, entro l'area dei permessi. Essi potranno pretendere soltanto il rimborso dei danni arrecati dalle lavorazioni. È autorizzata la richiesta di depositi cauzionali relativi ai danni subiti o temuti. L'ammontare del deposito è fissato dai Distretti minerari competenti.

## ART. 42.

Il Ministero dell'industria e la Regione hanno la facoltà di disporre ed attuare in ogni momento — sentito il Consiglio superiore o il Consiglio regionale delle miniere — la revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico stabilendo l'entità dell'indennizzo da corrispondere al ricercatore per le spese sostenute e per il riscatto dei lavori utili.

## ART. 43.

Le regioni sono autorizzate ad avanzare proposte in ordine alla applicazione degli articoli 28, 30, 38 e 40 della presente legge, anche per quanto si riferisce ai permessi di ricerca di minerali di interesse nazionale.

TITOLO IV.

DELLE COLTIVAZIONI MINERARIE

ART. 44.

I giacimenti delle sostanze minerarie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 1 della presente legge possono essere coltivati soltanto dai titolari di apposita concessione. L'assegnazione di tale diritto è subordinata da parte delle competenti Amministrazioni (statale o regionale) all'esistenza e alla coltivazione dei giacimenti.

Nella stessa area possono ricadere anche più concessioni di sostanze diverse a condizione che i disciplinari che accompagnano il diritto di concessione assicurino la sicurezza e il buon governo dei giacimenti.

ART. 45.

Il Ministero dell'industria e commercio e le Regioni sono autorizzate a richiedere in proprio concessioni minerarie.

ART. 46.

La concessione è accordata con decreto: del Ministero dell'industria e commercio — sentito il parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere — per i minerali di interesse nazionale ad eccezione di quelli ricadenti nelle Regioni siciliana, sarda, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; della Regione siciliana, della Regione sarda, della Regione Trentino-Alto Adige, della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Valle d'Aosta per i diritti derivanti dal suo statuto speciale sulle sostanze minerali, per i minerali di interesse nazionale ricadenti nelle rispettive Regioni; delle Regioni per i minerali di interesse regionale, sentito il parere dei rispettivi Consigli regionali delle miniere.

ART. 47.

Le domande, corredate dei titoli comprovanti l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, a condurre l'impresa, saranno accompagnati da:

*a)* relazione conclusiva sui risultati scientifico-tecnici delle ricerche;

*b)* progetto di massima per la coltivazione del giacimento, e indicazione delle previsioni di produzione e delle unità lavorative da occupare;

c) progetto degli eventuali impianti di arricchimento meccanico dei minerali;

d) progetto degli eventuali impianti minerallurgici e metallurgici o di quelli chimici, termoelettrici, ecc., atti ad integrare, a bocca di miniera, il processo estrattivo;

e) programma delle opere sociali (refettori, impianti igienici, case di abitazione per i lavoratori, locali per la vita associativa e per la ricreazione dei minatori e delle loro famiglie, ecc.);

f) programma dei servizi per la prevenzione degli infortuni e della sicurezza.

#### ART. 48.

Sui progetti di cui sopra danno parere il Consiglio superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere secondo le rispettive competenze stabilite dall'articolo 46 della presente legge e per le opere sociali dovranno essere sentiti i Sindacati dei lavoratori.

#### ART. 49.

Il ricercatore che abbia completato il ciclo di ricerche, nel quadro di quelle generali, promosse dallo Stato, e che abbia presentato progetti di coltivazione dei giacimenti, riconosciuti esaurienti anche in ordine alle lettere e) e d) dell'articolo 47, è preferito nell'assegnazione della concessione.

Nei casi di inadempienza da parte del ricercatore la concessione potrà essere assegnata ad altra persona fisica o società legalmente costituita che ne abbia fatto domanda e che abbia presentato progetti di coltivazione dei giacimenti e di prima utilizzazione dei prodotti, idonei anche riguardo all'esigenza di integrare il ciclo delle lavorazioni minerarie e di soddisfare le istanze sociali dei lavoratori, con preferenza per le aziende a partecipazione statale e per gli enti e le aziende di interesse pubblico, regionali e locali.

#### ART. 50.

Quando non gli venga riconosciuta l'idoneità ad essere investito della concessione, il ricercatore percepirà dal concessionario un premio corrispondente all'entità della scoperta ed ai lavori compiuti.

L'ammontare del premio sarà concordato tra le due parti interessate e figurerà nell'atto di concessione. La relativa liquidazione avverrà entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.

In caso di mancato accordo deciderà l'Autorità giudiziaria. La eventuale controversia non deve comunque ritardare l'inizio dello sfruttamento del giacimento.

ART. 51.

Il concessionario è tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo di lire 1.000 per ogni ettaro o frazione della zona concessa ed al pagamento di un canone per tonnellata di minerale estratto, utilizzato *in situ* o spedito. L'ammontare del canone di cui al comma precedente verrà fissato: dall'Ente che dà la concessione sentito il parere vincolante del C.S.M. o del C.R.M.

Il 50 per cento dell'ammontare del canone di cui al primo comma dovrà essere devoluto dall'Ente concessionario al Comune o proporzionalmente ai Comuni nella cui giurisdizione è situata l'area concessa. Tali somme dovranno essere impegnate dai Comuni in opere per lo sviluppo economico e sociale.

ART. 52.

Il decreto di concessione indicherà:

a) la zona in cui ricade il giacimento e la natura delle sostanze minerali di cui è accordata l'escavazione;

b) l'area della zona concessa, risultante dalle apposite operazioni di delimitazione;

c) la durata della concessione;

d) l'ammontare del diritto fisso annuo (lire 1.000 per ettaro o frazione di ettaro della zona concessa) e del canone per tonnellata di minerale estratto, utilizzata *in situ* o spedita;

e) estremi dei lavori in progetto, in base ad un disciplinare che fisserà anche la produzione da conseguire ed il numero degli operai da impiegare;

f) le opere sociali di cui è prevista l'attuazione.

ART. 53.

L'estensione della concessione sarà limitata all'area entro cui sia stato effettivamente riconosciuto e cubato il giacimento industrialmente utilizzabile.

ART. 54.

La concessione è temporanea. La sua durata massima sarà di 10 anni. È prevista, — su domanda degli interessati alle Amministrazioni competenti, da presentare almeno

6 mesi prima della scadenza — il rinnovo del titolo con la stessa procedura prevista per la sua prima attribuzione.

## ART. 55.

Le miniere concesse debbono essere tenute in attività e coltivate con i mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza dei giacimenti.

La produzione delle miniere sarà commisurata all'entità delle riserve accertate, e regolate in base all'entità dell'attrezzamento meccanico degli esercizi ed allo sviluppo delle ricerche.

Il numero dei lavoratori e dei tecnici dovrà essere proporzionato ai ritmi produttivi dell'esercizio. Il disciplinare di cui alla lettera e) dell'articolo 52 sarà sempre aggiornato in base ai principi di cui sopra.

## ART. 56.

Le lavorazioni dovranno corrispondere ai programmi di massima approvati. Per l'attuazione di tali programmi, entro il mese di novembre di ciascun anno, il concessionario presenterà al Ministero dell'industria e commercio o ai competenti Organi regionali un progetto dettagliato delle opere da eseguire entro l'anno successivo, ivi comprese quelle di carattere sociale. Il concessionario dovrà pure presentare un elenco delle pertinenze della miniera, delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti annessi.

Il Ministero dell'industria e commercio e le Regioni potranno disporre modifiche dei programmi stessi. In tal caso il concessionario ha diritto di ricorso al Consiglio Superiore delle miniere o ai Consigli regionali delle miniere entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle modifiche suggerite.

## ART. 57.

Per la sospensione totale o parziale delle lavorazioni, — che sarà concessa solo per gravi motivi d'ordine tecnico, dopo aver sentito i Sindacati dei lavoratori, — organi competenti sono gli stessi che hanno rilasciato la concessione.

## ART. 58.

È vietata la coltivazione di sostanze minerali diverse da quelle concesse. Fa eccezione soltanto il caso di un'intima commistione tra le sostanze di cui sopra.

ART. 59.

È fatto obbligo ai concessionari di agevolare le ispezioni tecniche del Corpo delle miniere e dei tecnici delle Regioni, di comunicare mensilmente ai Distretti minerari, alle Regioni ed ai Comuni interessati i dati sulla produzione degli esercizi, sul tenore del minerale mercantile e sulla manodopera occupata, e di fornire ai medesimi uffici ed enti, tutti i dati ed elementi statistici e tecnici richiesti.

ART. 60.

Sono considerate di « pubblica utilità » in ordine all'applicazione della legge 25 giugno 1865 ed alle successive modifiche, tutte le opere fondamentali e complementari necessarie all'esercizio delle miniere nell'area della concessione. Al di fuori di tale area, il concessionario può richiedere all'Ente che ha conferito la concessione, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree in cui è prevista l'esecuzione di opere complementari a quelle minerarie.

ART. 61.

I proprietari di fondi non possono opporsi allo svolgimento dei lavori nell'ambito della concessione. I concessionari sono, dunque, tenuti al pagamento di qualsiasi danno arrecato ai terzi.

In caso di controversia — che sarà decisa dall'Autorità giudiziaria — il proprietario dei suoli potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà stabilito dall'Autorità mineraria competente.

La controversia non può comunque costituire motivo di sospensione delle lavorazioni.

ART. 62.

Sono vietati l'appalto, il sub-appalto, e l'affitto, anche parziale, delle lavorazioni minerarie. È vietato, altresì, qualsiasi atto di trasferimento, a terzi, del diritto di concessione.

ART. 63.

La concessione cessa:

- a) per esaurimento del giacimento;
- b) per scadenza del periodo di validità del diritto;
- c) per rinuncia del concessionario;
- d) per decadenza pronunciata dall'Autorità che ha rilasciato il diritto;
- e) per revoca della concessione.

## ART. 64.

Accertato l'esaurimento del giacimento da parte dell'Amministrazione che l'ha accordata, la concessione cessa di produrre i suoi effetti.

In tal caso il concessionario deve provvedere a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Quando il concessionario non compia, in tutto o in parte i detti lavori, l'ingegnere capo del Distretto minerario ne ordina la esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

## ART. 65.

Il titolare della concessione, scaduta o non rinnovata, è tenuto a far consegna del relativo esercizio estrattivo e delle sue pertinenze, al Distretto minerario.

In attesa di una riassegnazione del diritto, l'incarico di custodire la miniera e le sue pertinenze e la loro manutenzione spetta all'ex-concessionario.

## ART. 66.

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione all'Amministrazione che l'ha accordata.

Dalla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia il concessionario non può più eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato della miniera.

L'ingegnere capo del Distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile della regolare manutenzione della miniera e l'ingegnere capo del Distretto minerario, in caso di inadempienza, ne ordina, a spese del concessionario stesso, l'esecuzione d'ufficio.

## ART. 67.

Sulla rinuncia provvede l'Amministrazione che ne ha accordato la concessione, sentito il Consiglio Superiore delle miniere o il Consiglio regionale delle miniere.

## ART. 68.

La decadenza della concessione viene adottata dal Ministero dell'industria e commercio o dalle Regioni, sentiti il parere vincolante del Consiglio Superiore delle miniere o il parere del Consiglio regionale delle miniere, quando:

a) non siano stati iniziati i lavori di coltivazione entro i limiti di tempo fissati dall'atto di concessione:

b) siano state apportate varianti di rilievo ai progetti di coltivazione e degli impianti connessi, senza la prescritta autorizzazione del Distretto minerario;

c) si siano concesse in appalto, subappalto o affitto, anche parziale, le lavorazioni minerarie e si siano violate le altre norme contenute dall'articolo 62 della presente legge;

d) si sia data prova di manifesta incapacità tecnica ed economica a condurre l'impresa;

e) sia stata trascurata l'esecuzione delle opere sociali previste nell'atto di concessione;

f) non si sia provveduto alla corresponsione dei canoni fissati per la concessione;

g) si siano arbitrariamente sospesi i lavori;

h) non si siano regolarmente corrisposte le mercedi ai lavoratori;

i) si siano violati in modo rilevante la legge di polizia mineraria (sino a determinare gravi infortuni o a compromettere il buon governo dei giacimenti), i contratti nazionali di categoria, i diritti e le libertà democratiche e sindacali, gli accordi interconfederali per le Commissioni interne ed in genere la legislazione sociale vigente.

ART. 69.

Il Ministero dell'industria o la Regione hanno la facoltà di disporre, in ogni momento — sentito il Consiglio Superiore o il Consiglio regionale delle miniere — la revoca della concessione mineraria accordata, per motivi di interesse pubblico, stabilendo l'entità dell'indennizzo da corrispondere al detentore del permesso di coltivazione per il riscatto degli impianti ed attrezzature installate nel giacimento e che egli non intendesse più utilizzare.

L'iniziativa della revoca può essere presa dal Consiglio Superiore o dal Consiglio regionale delle miniere.

ART. 70.

Le aziende a partecipazione statale e gli enti ed aziende di interesse pubblico, regionali e locali, avranno diritto di precedenza nell'assegnazione delle concessioni minerarie per i giacimenti che si rendono disponibili per effetto di quanto previsto alle lettere b) c) d) e) dell'articolo 63.

ART. 71.

In caso di scadenza, di decadenza o di revoca della concessione lo Stato o la Re-



## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gione interessata assicurerà la continuità dell'attività della miniera sino al subentrare del nuovo concessionario.

## ART. 72.

Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera. Egli può asportarli, con le cautele stabilite dai Distretti minerari, se l'Amministrazione statale o regionale non intendono ritenerli, corrispondendone il valore.

## ART. 73.

Le Regioni sono autorizzate ad esercitare un'azione di controllo per l'applicazione della presente legge. Le Regioni, le Province, i Comuni e i Sindacati dei lavoratori potranno proporre la decadenza delle concessioni.

## TITOLO V.

## DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DEI MARMI E DEGLI ALTRI MATERIALI DI CAVA

## ART. 74.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti dei materiali litoidi da costruzione e degli altri prodotti industriali di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1 della presente legge sono consentite solo a chi ne ha avuto il regolare permesso o la regolare concessione.

Le relative domande sono rivolte ai competenti Organi regionali per i giacimenti in disponibilità alle Regioni ed ai comuni territorialmente competenti per quelli in disponibilità ai comuni.

Nell'assegnazione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione dei giacimenti è data la precedenza alle Cooperative di lavoratori, alle aziende a partecipazione statale e agli Enti ed aziende di interesse pubblico, regionali e locali.

## ART. 75.

Per le cave in esercizio dei giacimenti di cui alle lettere a), f) dell'articolo 1 i proprietari dei suoli avranno la precedenza nell'assegnazione delle concessioni qualora alla data del 1° ottobre 1963 coltivino direttamente i giacimenti. Nel caso in cui la coltivazione non sia esercitata direttamente dal proprietario dei suoli il diritto di precedenza sarà dato a chi coltiva la cava.

ART. 76.

Le Regioni ed i comuni proprietari di giacimenti, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, o entro un anno dalla costituzione dell'Ente regionale, provvederanno alla emanazione di norme legislative e regolamentari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per la disciplina della ricerca e della coltivazione dei giacimenti dei materiali di cui alle lettere *e*), *f*) dell'articolo 1, secondo i principi della presente legge.

TITOLO VI.

DEI CONSORZI

ART. 77.

È autorizzata la costituzione dei Consorzi volontari ed obbligatori tra esercizi estrattivi contigui o vicini:

a) per la costituzione e l'esercizio di opere di comune utilità per la coltivazione dei giacimenti, la manutenzione dei lavori e degli impianti ed i servizi sociali;

b) per la direzione tecnica comune dei lavori di coltivazione.

ART. 78.

I Consorzi volontari sono costituiti tra gli esercenti interessati per deliberazione della maggioranza, in base all'entità dei rispettivi interessi. Detta deliberazione, per divenire esecutiva, dovrà ricevere l'approvazione del Ministero dell'industria e commercio o degli Organi competenti della Regione o del comune a seconda che si tratti di minerali d'interesse nazionale o di minerali d'interesse regionale o di prodotti di cava.

ART. 79.

I Consorzi obbligatori sono stabiliti d'ufficio, con provvedimento del Ministero dell'industria e commercio o dei competenti Organi della regione o del comune, quando ne sia riconosciuta la necessità sentito il parere vincolante del Consiglio superiore o il Consiglio regionale delle miniere.

ART. 80.

Nell'atto e nel provvedimento costitutivo del consorzio per la costruzione di opere di interesse comune, sono fissati i termini per la loro attuazione.

## ART. 81.

È prevista la nomina di un commissario ministeriale, regionale o comunale, per la gestione dei Consorzi inadempienti nell'attuazione delle opere per le quali sono stati costituiti.

## ART. 82.

L'iniziativa per promuovere la costituzione dei Consorzi volontari o per imporre quella dei consorzi obbligatori, è compito dell'ingegnere capo del Distretto minerario competente nella sua veste di organo tecnico dello Stato, della regione o dei comuni interessati.

## ART. 83.

Per la ripartizione proporzionale delle spese e per gli accordi normativi dei Consorzi sono competenti gli appositi uffici del Ministero dell'industria e commercio, delle regioni o dei comuni interessati.

## TITOLO VII.

## DELLA FUSIONE VOLONTARIA E FORZOSA DEGLI ESERCIZI ESTRATTIVI

## ART. 84.

Ove il Ministero dell'industria e commercio o gli Organi competenti della Regione o del comune, riconoscano che due o più esercizi estrattivi contigui o vicini non rappresentano, singolarmente presi, un conveniente campo di attività, possono promuovere la fusione degli esercizi stessi o, nel caso del mancato accordo, determinarne la fusione forzata.

## ART. 85.

La determinazione dei criteri per la ripartizione degli utili e delle perdite è stabilita nell'atto di fusione volontario o nel decreto di fusione forzata degli esercizi. Tali criteri debbono tenere conto non solo dei quantitativi di minerale estratto normalmente in ciascun cantiere, ma anche dei benefici che ciascun esercizio ha portato, pure annualmente, con le proprie opere ed i propri impianti.

TITOLO VIII.

DEGLI ORGANISMI TECNICI, GIURIDICO-TECNICI E DI CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 86.

Organismi tecnici, giuridico-tecnici e di controllo per l'applicazione della presente legge sono i seguenti:

- a) Consiglio superiore delle miniere;
- b) Consigli regionali delle miniere;
- c) Distretti minerari;
- d) Servizio ricerche del Corpo miniere.

ART. 87.

Il Consiglio superiore delle miniere, costituito presso il Ministero dell'industria e commercio, è il massimo organismo giuridico-tecnico consultivo con poteri di controllo per l'applicazione della presente legge.

ART. 88.

Il Consiglio Superiore delle miniere è nominato, per un triennio, con decreto del Ministro dell'industria e commercio. Esso è così composto:

- a) 10 rappresentanti dei lavoratori (5 per le miniere e 5 per le cave) designati dai Sindacati nazionali di categoria più rappresentativi in proporzione alla loro rappresentatività;
- b) 6 rappresentanti degli industriali (3 per le miniere e 3 per le cave) designati per metà dall'Associazione degli industriali privati e per metà dalle Aziende a partecipazione statale;
- c) 1 rappresentante per ciascuna delle Regioni minerarie. (Per le Regioni a statuto ordinario fino alla loro costituzione il rappresentante sarà eletto dai presidenti delle province di ogni Regione);
- d) 2 rappresentanti, degli ingegneri e dei periti minerari, designati dalle rispettive Associazioni sindacali di categoria;
- e) 2 professori ordinari di discipline giuridiche, particolarmente versati in legislazione mineraria, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- f) 2 esperti delle discipline geo-minerarie, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- g) il direttore generale delle miniere del Ministero dell'industria e commercio;

- h) l'ispettore generale capo del Corpo delle miniere;
- i) il direttore del Servizio geologico
- l) il direttore del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

ART. 89.

I compiti del Consiglio superiore delle miniere sono i seguenti:

assicurare il controllo dell'applicazione della presente legge;

esaminare e dare parere sui ricorsi pervenuti per via gerarchica e sulle istanze delle Regioni, delle Province e dei comuni;

fare proposte di provvedimenti sia in merito al rispetto della legge, sia in riferimento alle innovazioni indispensabili per lo sviluppo ed il miglioramento dell'industria.

In particolare il Consiglio superiore delle miniere dovrà essere sentito in merito ai seguenti normali testi d'interpretazione della legge:

giudizio sulle capacità tecnico-finanziarie dei richiedenti permessi di ricerca;

controllo relativo all'assolvimento dei compiti affidati ai ricercatori in base al piano nazionale di ricerca;

parere sull'estensione delle aree richieste come ricerche;

esame dei ricorsi sulle varianti suggerite dal Corpo delle miniere ai piani di ricerca e di coltivazione;

parere sui programmi dei lavori di coltivazione che accompagnano le domande di concessione;

formulazione del disciplinare che forma parte integrante dell'atto di concessione, di cui all'articolo 51, lettera e) della presente legge;

parere sull'estensione dell'area delle concessioni;

definizione dei canoni del concessionario, ai termini dell'articolo 51 della presente legge;

dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ricerca e di coltivazione e degli impianti connessi con i processi estrattivi, al fine dell'espropriazione dei suoli da occupare;

assegnazione dei permessi di indagine e di ricerca nonché delle concessioni minerarie;

parere sui diversi casi di cessazione dei permessi di indagine e ricerca e delle concessioni.

ART. 90.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio superiore delle miniere è così composto:

1 presidente eletto dal Consiglio per votazione:

1 vice presidente eletto dal Consiglio per votazione;  
3 membri eletti dal Consiglio su designazione del gruppo dei lavoratori;  
2 membri eletti dal Consiglio su designazione del gruppo degli industriali;  
1 membro rappresentante il Ministero dell'industria eletto dal Consiglio;  
3 membri eletti dal Consiglio su designazione dei rappresentanti delle Regioni.

ART. 91.

Compiti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio superiore delle miniere sono:

- a) preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni;
- b) istruzioni delle questioni da sottoporre al Consiglio e designazione dei relatori;
- c) designazione degli incarichi relativi a sopralluoghi di accertamento, necessari per la formulazione dei pareri.

ART. 92.

Il Consiglio dispone di una segreteria permanente così composta:

- un funzionario amministrativo del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore a quello di ispettore generale;
- un funzionario amministrativo del Ministero dell'industria ed un ingegnere del Corpo delle miniere, di grado non inferiore a quello di direttore di divisione.

ART. 93.

Presso ogni Regione mineraria — ove non venga costituito un Ente minerario — sarà istituito il Consiglio regionale delle miniere come organo giuridico-tecnico e di controllo per l'applicazione della presente legge, e per l'espletamento dei compiti da essa previsti per l'applicazione della legislazione mineraria regionale e delle norme di cui all'articolo 76 della presente legge.

ART. 94.

La composizione del Consiglio regionale delle miniere sarà stabilita da apposita legge regionale la quale si ispirerà ai principi di rappresentanza previsti dalla presente legge per il Consiglio superiore delle miniere.

ART. 95.

I compiti dei Consigli regionali delle miniere sono quelli determinati dalla presente legge e quelli ad essi attribuiti dalla legislazione regionale.

ART. 96.

I Distretti minerari sono gli organi tecnici periferici del Corpo delle miniere cui spettano la vigilanza ed i provvedimenti tecnico-amministrativi in ordine all'applicazione della presente legge.

ART. 97.

I Distretti minerari sono organi delle Regioni e, per quanto attiene ai minerali di interesse nazionale sono organi decentrati del Ministero dell'industria.

Nelle Regioni a statuto speciale il Distretto minerario è organo della Regione anche per i minerali di interesse nazionale.

ART. 98.

Per le esigenze determinate da quanto disposto dal precedente articolo 94, entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, verrà istituito almeno un ufficio distrettuale delle miniere per ciascuna delle Regioni previste dalla Costituzione

ART. 99.

È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Servizio ricerche minerarie con il compito di predisporre studi sistematici sui giacimenti minerari e di elaborare organici programmi di ricerca.

La composizione ed il funzionamento del Servizio ricerche minerarie sarà stabilita da apposito regolamento emanato dal Ministero dell'industria sentito il parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere.

ART. 100.

Oltre ai compiti di cui agli articoli 23, 24 e 31 della presente legge, il Servizio ricerche minerarie avrà quello di formare, di aggiornare e di rendere pubblico annualmente l'inventario del patrimonio minerario del sottosuolo nazionale.

ART. 101.

Il Servizio ricerche minerarie è autorizzato a raccogliere e ad utilizzare per la preparazione dell'inventario di cui all'articolo 97 anche i dati delle riserve dei giacimenti interessati da concessioni minerarie.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 102.

La presente legge abroga tutte le norme delle leggi anteriori che siano con esse contrastanti od incompatibili.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 103.

I permessi di ricerca, accordati in base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dichiarati decaduti. Essi verranno riassegnati a termini delle disposizioni contenute nel titolo III della presente legge.

ART. 104.

Le concessioni accordate in base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che risultino in regolare esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermate per la durata di 10 anni a norma e con la procedura prevista dalla presente legge per le concessioni minerarie.

Per usufruire di tale conferma i titolari delle concessioni devono presentare regolare domanda secondo quanto previsto dall'articolo 47 della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Trascorso tale termine le concessioni in atto saranno dichiarate decadute.

ART. 105.

Le concessioni minerarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino in regolare esercizio saranno dichiarate decadute.

ART. 106.

Sino a quando non sarà istituito l'Ente regionale i compiti e le funzioni attribuite dalla presente legge alle Regioni saranno assolte dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere vincolante del Consiglio superiore delle miniere.